

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4008

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REGUZZONI, VOLPI, PASTORE, VANALLI,  
LUCIANO DUSSIN, BRAGANTINI**

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'elezione del presidente della provincia e la composizione del consiglio provinciale, e altre disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni degli organi di governo delle province e di trasferimento delle competenze delle prefetture-uffici territoriali del Governo

*Presentata il 18 gennaio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese, oramai da anni, va avanti un logorante dibattito sulla necessità di abolire le province o meno. Fin dal 1970, anno in cui furono istituite le regioni, si iniziò a ragionare sulla reale utilità di mantenere in vita le province, quali organi di governo intermedi tra i comuni e le regioni stesse. In realtà le province nell'esercizio delle loro funzioni svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione complessiva del « sistema Stato ». La provincia, infatti, svolge una funzione di raccordo tra i livelli

verticali di governo e gli enti minori e un'azione di coordinamento tra enti minori localizzati all'interno del territorio provinciale. Il livello di governo dell'area vasta identificabile nella dimensione provinciale assume, quindi, un'importanza strategica, nell'esercizio delle sue funzioni fondamentali quali quelle di pianificazione e di coordinamento dello sviluppo economico locale di sussidiarietà a supporto dei comuni. La provincia è l'istituzione che individua in modo strategico gli obiettivi da perseguire per una politica orientata al

futuro, dando una visione di prospettiva degli interessi del territorio a tutti i soggetti che vi operano, pubblici e privati, che possono essere protagonisti nella pianificazione e nella programmazione delle iniziative per le nuove generazioni: infrastrutture, istruzione, lavoro, formazione professionale, sviluppo delle risorse locali, tutela dell'ambiente e delle originalità locali. È assurdo quindi vanificare, ricercando in modo strumentale un facile consenso, un percorso su cui l'intero Paese si è indirizzato, facendo delle province un presidio fondamentale della Repubblica delle autonomie. Siamo convinti che sia necessario affrontare questo dibattito apportando realmente un contributo costruttivo, da un lato scongiurando la soppressione delle province e dall'altro lato prevedendone una riforma capace di rendere quest'organo di governo locale effettivamente operativo in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e contenimento dei costi. Semplificando l'organo di governo e l'assemblea consigliare della provincia si risparmierebbero senz'altro molti più soldi di quelli che si paventa possano essere risparmiati con l'abolizione delle province stesse. È necessario quindi affrontare l'argomento in modo serio, meno demagogico e propagandistico. Bisogna saper leggere e comprendere le reali esigenze del nostro Paese, la necessità di riforma verso l'efficienza della pubblica amministrazione, senza proclami, valorizzando le realtà efficienti e premiando gli enti virtuosi. Partendo da questo presupposto la presente proposta di legge detta disposizioni finalizzate a migliorare il funzionamento degli organi di governo delle province prevedendo l'elezione diretta del presidente della provincia, di regola contestuale all'elezione del presidente della regione, eliminando la giunta provinciale, affidando quindi tutte le deleghe di governo al presidente stesso, e sostituendo il consiglio provinciale con un organo collegiale costituito dall'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia e dal presidente della provincia. Una riorganizzazione informata ai principi della razionalizzazione della spesa corrente per il fun-

zionamento delle amministrazioni dell'ente locale territoriale provincia.

La presente proposta di legge, inoltre, detta disposizioni finalizzate al trasferimento delle competenze del prefetto al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. È necessario, difatti, riflettere sulla figura del prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella provincia, che inizialmente ha trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il prefetto non può essere considerato organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale.

Le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle regioni. Ciò nondimeno il prefetto non ha perso le funzioni di *longa manus* del potere politico e amministrativo centrale. Luigi Einaudi nel 1944 affermò che la figura del prefetto si presentava come ostacolo a un ordinamento veramente democratico. Le competenze frammentate e generiche, peraltro accompagnate da una competenza generale sulla tutela dell'ordine pubblico attraverso la possibilità di un uso in via immediata della forza pubblica stessa, fanno del prefetto uno strumento di autorità coercitiva con una forte valenza politica. Benché il Ministro dell'interno non si avvalga più della facoltà di nominare i cosiddetti « prefetti politici » fino a un massimo dei due quinti dei prefetti, questa figura rappresenta di fatto il sistema politico commistivo le cui linee di forza passano attraverso Ministeri e Governo. È innegabile che, avendo il prefetto facoltà di fornire un servizio di ordine

pubblico con ampi poteri di discrezionalità, la leva, anche psicologica, dell'autorità dell'ordine pubblico può dimostrarsi un fattore determinante per condizionare politicamente le autorità locali. Conseguentemente, il prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato a favore delle autonomie locali che sono portatrici di interessi di diversa natura. Appare pertanto opportuno sopprimere la figura, attribuendone le funzioni ad altri organi, quali la provincia, il comune e il questore. Una decisione necessaria in quanto è incontestabile che negli ultimi anni le prerogative e il ruolo del prefetto nell'ordinamento giuridico italiano risultano ingiustificatamente potenziati. Conseguentemente, il prefetto risulta essere una figura nevralgica dell'amministrazione pubblica; al prefetto infatti sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni e interventi, un numero impressionante di micro e di macro competenze, che non danno al prefetto competenze organiche e omogenee, ma semplicemente competenze che riassumono in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi. Per un breve *excursus* storico, si ricorda che l'istituto prefettizio ebbe origine in Francia con Napoleone, il quale sostituì gli intendenti con i prefetti. In Italia vi furono alcuni fattori fondamentali in virtù dei quali la figura del prefetto acquisì forza. Il primo fattore fu l'unione in capo alla stessa persona della carica di Ministro dell'interno e di Presidente del Consiglio dei ministri; l'unione delle due cariche manteneva così una visione centrale dello Stato nei confronti delle autonomie, nonché un controllo politico di ogni parte del territorio dello Stato attraverso questi inviati. Se tuttavia la figura del prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale, il prefetto facilmente si individua come il referente-supervisore dell'amministrazione centrale

dello Stato nella singola provincia. Ma il divenire della storia e le riforme che si sono avute nella pubblica amministrazione portano cambiamenti che non possono essere ignorati. Gli effetti dei provvedimenti legislativi di riforma del biennio 1990-1991 e del 1997 e quelli degli anni duemila hanno toccato solamente i segmenti terminali dell'organizzazione dello Stato, non evidenziando una linea strategica stabilmente orientata, ma agendo con la tecnica della sommatoria e della sovrapposizione di compiti e di funzioni, creando un sistema complesso e confuso. Come conseguenza di tali riforme al prefetto non è stato diminuito l'attribuito ruolo di garante e di protettore della funzionalità complessiva del quadro istituzionale della provincia; non è stato tenuto conto che per ottenere una vera autonomia amministrativa è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale. Per questa ragione in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali, il prefetto è una figura della pubblica amministrazione che deve necessariamente essere abolita.

La presente proposta di legge si compone di undici articoli. L'articolo 1 elenca le finalità e gli obiettivi di riforma. L'elezione diretta e contestuale, laddove possibile, del presidente della provincia e del presidente della regione, l'abolizione della giunta provinciale con conseguente passaggio delle funzioni di governo in capo al presidente, la sostituzione del consiglio provinciale con un organo collegiale costituito dall'Assemblea dei sindaci dei comuni della provincia e dal presidente della provincia. I membri del consiglio provinciale entrano in carica all'atto della nomina a sindaco. Il trasferimento delle competenze del prefetto al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 2 apporta modifiche alla parte I, titolo III, capo I, «Organi di governo del comune e della provincia», capo III, «sistema elettorale», e capo IV,

« *Status* degli amministratori locali », del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di ridisegnare l'attuale sistema dell'ente locale territoriale provincia prevedendo l'elezione diretta del presidente contestuale a quella del presidente della regione, l'abolizione della giunta provinciale e la sostituzione del consiglio provinciale con l'assemblea dei sindaci.

L'articolo 3 prevede l'abrogazione delle norme che attribuiscono le funzioni alle prefetture-uffici territoriali del Governo.

L'articolo 4 prevede una serie di modifiche finalizzate all'abolizione dei prefetti e al trasferimento delle loro funzioni.

L'articolo 5 prevede il trasferimento di competenze dal prefetto al questore. Trasferisce ai questori le seguenti competenze: la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti; la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione; l'adozione di provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza; l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia; gli atti di convocazione; l'autorizzazione alle passeggiate militari; il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti; il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica; la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti a enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni; il potere sanzionatorio di sospensione o di revoca della patente di guida; l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza; la richiesta di intervento delle Forze armate; l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso; gli adempimenti per l'addestramento e per l'impiego di volontari per la protezione ci-

vile; il recepimento della domanda e l'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile; l'autorizzazione all'impiego di volontari; l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile; la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio; il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo; il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti all'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, di cui al regio decreto n. 1379 del 1937, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti all'accordo e l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti all'accordo; l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento; la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e nelle province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi; la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione; il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto; l'istruttoria per l'acquisto o per la concessione della cittadinanza; l'invio di funzionari di polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio; le funzioni in materia di sospensione e di decadenza degli ammini-

stratori locali; i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni e subappalti; i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri e di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze; i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa e di assunzione di lavoratori stranieri; i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità del trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei consigli territoriali per l'immigrazione; i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e di concessioni sulle strade, di demolizione o di consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e di controllo delle omologazioni, di destinazione e di uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione e ritiro della patente di guida, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di annotazioni sulla patente di guida delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna.

L'articolo 6 prevede il trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco. Trasferisce al sindaco le seguenti competenze: l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o a trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o per la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici; la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifesta-

zioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni e onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione; l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo; la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale; la determinazione delle Forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale; il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza; l'istruttoria per la concessione del merito civile, l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile; il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi; l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria; la verifica metrica degli strumenti per pesare.

L'articolo 7 prevede il trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia. Trasferisce al presidente della provincia le seguenti competenze: l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica; l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata; l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati; il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie particolari; le competenze in materia di radiazioni ionizzanti; l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e di manodopera nei casi di pubbliche calamità; la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in

materia di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative; la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma; la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati; la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento; la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali; i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale; la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e la contestuale fissazione della nuova data; l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato; l'emana-zione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali; la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti; la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali; le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici; l'istruttoria e l'omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o per la conservazione di ripari o di argini; l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese; la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso; l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e la modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale; il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento

di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285; la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi; la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi; la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliori igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune; la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere; l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi e il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione; la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza; le competenze generali in materia di pubblica sicurezza; il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati; il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale; la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza; l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche o esplosivi; il rilascio della licenza di porto d'armi; il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo; il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza; il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale; il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari e immobiliari; la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o di custodia; l'approvazione della nomina delle guardie particolari; le competenze generali in materia di protezione civile; l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile; l'individuazione degli enti per l'istruzione e per l'addestramento dei volontari; la costituzione di squadre ope-

relative a supporto dei centri assistenziali; l'autorizzazione all'impiego dei volontari; l'attivazione degli organismi di protezione civile; l'invio di squadre di soccorso sanitario; il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche; la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe; il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero; i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni; la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti; il potere sostitutivo anche a mezzo di un commissario *ad acta* in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni elettorali; la nomina di un commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale; le competenze previste dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000; il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione; il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale del Governo; la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale del Governo in caso

di inadempimento; il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene; la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali; i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave e urgente necessità e la contestuale nomina di un commissario *ad acta* per la provvisoria amministrazione dell'ente; il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave e urgente necessità; la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia; la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi.

L'articolo 8 prevede il trasferimento di competenze dal prefetto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulla tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

L'articolo 9 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della stessa legge.

L'articolo 10 prevede che il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale deve inviare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta.

L'articolo 11 dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a migliorare il funzionamento degli organi di governo delle province prevedendo l'elezione diretta del presidente della provincia, di regola contestuale all'elezione del presidente della regione, e la sostituzione del consiglio provinciale a elezione diretta con un consiglio provinciale a rappresentanza indiretta, costituito dall'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia e dal presidente della provincia.

2. La riorganizzazione degli organi di governo delle province di cui al comma 1 si informa ai principi della razionalizzazione della spesa corrente per il funzionamento delle amministrazioni dell'ente locale territoriale provincia.

3. La presente legge, inoltre, detta disposizioni finalizzate al trasferimento delle competenze del prefetto al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## ART. 2.

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).*

1. Il comma 2 dell'articolo 36 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato « testo unico », è sostituito dal seguente:

« 2. Sono organi di governo della provincia il presidente e il consiglio provinciale ».

2. All'articolo 37 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni della provincia »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il presidente della provincia rappresenta l'intera provincia ».

3. All'articolo 38 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e provinciali » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il consiglio provinciale è costituito dall'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia e dal presidente della provincia. I membri del consiglio provinciale entrano in carica all'atto della nomina a sindaco »;

c) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: « Per i consigli comunali »;

d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Per i consigli provinciali, le dimissioni dalla carica di membro del consiglio, presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 8, comportano la decadenza automatica dalla carica di sindaco.

8-ter. Nei consigli provinciali le decisioni sono assunte attribuendo a ciascun consigliere sindaco un numero di voti proporzionale alla consistenza demografica del rispettivo comune. I criteri di ponderazione dei voti dei consiglieri sindaci e i meccanismi per la ridefinizione dei voti spettanti a ciascun comune in base alle variazioni demografiche della popolazione della provincia sono definiti, rispettivamente, negli statuti provinciali e nei regolamenti generali del consiglio provinciale ».

4. Al comma 3 dell'articolo 43 del testo unico, le parole: « da essi » sono soppresse.

5. All'articolo 45 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « provinciali, » sono soppresse;

b) al comma 2 sono premesse le seguenti parole: « Per i consigli comunali »;

c) nella rubrica, la parola: « provinciali, » è soppressa.

6. All'articolo 46 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le elezioni del presidente della provincia si svolgono contestualmente a quelle del presidente della regione, fatta eccezione per i casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia che determinano una conclusione anticipata del mandato. In tali ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, comma 1, in relazione allo svolgimento temporaneo delle funzioni del presidente da parte del vicepresidente per un periodo non superiore a sei mesi, le consultazioni elettorali provinciali si svolgono autonomamente. Per le successive consultazioni, spetta al Ministro dell'interno, sentita la regione e la provincia, adottare le opportune misure per favorire il ripristino della contestualità delle consultazioni elettorali regionali e provinciali »;

b) al comma 2, le parole: « e il presidente della provincia nominano » sono sostituite dalla seguente: « nomina » e la parola: « danno » è sostituita dalla seguente: « da »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il presidente della Giunta è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un comitato esecutivo, composto secondo i criteri dell'articolo 47, comma 1-bis »;

d) al comma 3, dopo le parole: « sentita la Giunta » sono inserite le seguenti: « , ove prevista, »:

e) al comma 4, le parole: « e il presidente della provincia » sono soppresse.

7. All'articolo 47 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « La Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, » sono sostituite dalle seguenti: « La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* In ciascuna provincia è istituito un comitato esecutivo, composto da tre o da cinque dirigenti provinciali, nominati dal presidente della provincia entro cinque giorni dall'insediamento con atto da trasmettere entro i successivi cinque giorni al consiglio provinciale. L'incarico attribuito ai membri del comitato esecutivo può essere revocato dal presidente della provincia, con contestuale indicazione di un nuovo dirigente, il cui nominativo è comunicato entro i successivi cinque giorni al consiglio provinciale. Il numero dei componenti il comitato esecutivo e le rispettive modalità di nomina e di revoca sono disciplinati dagli statuti provinciali. Il comitato esecutivo collabora con il presidente della provincia nel governo della provincia; le competenze attribuite alle giunte dall'articolo 48 non si intendono estese ai comitati esecutivi dei presidenti delle province »;

c) al comma 3, le parole: « Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, » sono sostituite dalle seguenti: « Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, »;

d) al comma 5 le parole: « e provinciali » sono soppresse e la lettera b) è abrogata;

8. All'articolo 48 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia » sono sostituite dalle seguenti: « nel governo del comune »;

b) al comma 2, le parole: « o del presidente della provincia » e le parole: « e con il presidente della provincia » sono soppresse.

9. Al comma 2 dell'articolo 50 del testo unico, dopo le parole: « presiedono la Giunta, » sono inserite le seguenti: « , ove prevista, ».

10. Al comma 1 dell'articolo 51 del testo unico, le parole: « e il consiglio provinciale » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il consiglio provinciale ha una durata illimitata e i suoi membri durano in carica per l'intera durata del mandato del sindaco ».

11. All'articolo 52 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « del presidente della provincia o delle rispettive giunte » sono sostituite dalle seguenti: « o della rispettiva giunta »;

b) al comma 2, al primo periodo le parole: « il presidente della provincia e le rispettive giunte » sono sostituite dalle seguenti: « e la rispettiva giunta » e al secondo periodo, le parole: « e il presidente della provincia » sono soppresse.

12. All'articolo 53 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio »;

2) al secondo periodo, le parole: « o presidente della provincia » sono sopresse;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia, il consiglio rimane in carica e si procede contestualmente all'indizione delle nuove elezioni per il presidente della provincia »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del presidente della provincia si verificano negli ultimi sei mesi della legislatura dei consigli regionali, il vicepresidente svolge le funzioni del presidente fino alle nuove elezioni »;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto per il presidente della provincia dal comma 1 »;

c) al comma 4, le parole: « o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte » sono sostituite dalle seguenti: « nonché della rispettiva giunta ».

13. Al comma 1 dell'articolo 55 del testo unico la parola: « , provinciale » è soppressa.

14. Al comma 1 dell'articolo 56 del testo unico la parola: « provinciali, » e la parola: « provinciale, » sono sopresse.

15. All'articolo 57 del testo unico, le parole: « , due province, » e le parole: « della provincia, » sono sopresse.

16. All'articolo 58 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « provinciale e » sono sopresse;

b) al comma 3:

1) alla lettera a), la parola: « provinciale, » è soppressa;

2) alla lettera b), le parole: « la Giunta provinciale o del presidente » sono sostituite dalle seguenti: « del presidente della provincia ».

17. All'articolo 60 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, la parola: « , provinciale » è soppressa;

b) il comma 9 è abrogato.

18. All'articolo 62 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decadenza dalla carica di sindaco e incompatibilità con la carica di presidente della provincia »;

b) al comma 1 le parole: « e per i presidenti delle province » sono soppresse;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora un presidente di provincia assuma la carica di deputato o di senatore, cessa dalla carica di presidente all'atto dell'accettazione della nomina ».

19. All'alinea del comma 1 dell'articolo 63 del testo unico, la parola: « , provinciale » è soppressa.

20. L'articolo 64 del testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

21. All'articolo 65 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola: « provinciale, » è soppressa;

b) al comma 1, le parole: « Il presidente e gli assessori provinciali, » sono sostituite dalle seguenti: « Il presidente della provincia »;

c) al comma 2, le parole: « provinciale, » e le parole: « di consigliere provinciale di altra provincia, » sono soppresse.

22. Al comma 1 dell'articolo 66 del testo unico, le parole: « di consigliere provinciale, » sono soppresse.

23. Al comma 1 dell'articolo 68 del testo unico, la parola: « , provinciale » è soppressa.

24. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico, la parola: « , provinciale » è soppressa.

25. All'articolo 74 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « di consigliere provinciale e » sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia reca, alla destra del nome e del cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno del partito o del movimento di appartenenza »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo »;

e) il comma 9 è abrogato;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto »;

g) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.

26. L'articolo 75 del testo unico è abrogato.

27. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 del testo unico è inserito il seguente:

« 1-bis. Nessuna indennità aggiuntiva rispetto al trattamento economico riconosciuto in funzione della qualifica dirigenziale è dovuta ai dirigenti membri dei comitati esecutivi delle province ».

28. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del primo comma è abrogata;

b) al quarto comma, la parola: « , b) » è soppressa;

c) al quinto comma, la parola: « , b) » è soppressa.

### ART. 3.

*(Abrogazioni e soppressione di norme che attribuiscono funzioni alle prefetture-uffici territoriali al Governo).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute, è abrogato;

b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze, è abrogato;

c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze, sono abrogati;

d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche e altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico, è abrogato;

e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località, è abrogato;

f) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza, è abrogato;

g) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, è abrogata;

h) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome, è abrogato;

i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore, è soppresso;

l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di eleggibilità, è abrogato;

m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non è attribuita a una specifica amministrazione, è abrogata;

n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali o altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose, è abrogato;

o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, sono abrogati;

p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti, è abrogato;

q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico, è abrogato;

r) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente l'istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano, è abrogato;

s) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13° censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7° censimento generale dell'industria e dei servizi, è abrogato;

t) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è abrogato;

u) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, recante norme integrative per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive e per la prevenzione del fenomeno dell'usura in apposito elenco presso le prefetture, è abrogato.

## ART. 4.

*(Modifiche a norme in materia di trasferimento delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo).*

1. All'articolo 70 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse » sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 82/2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: « elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto » e le parole: « elettore o diretto » sono soppresse.

3. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria ».

## ART. 5.

*(Trasferimento di competenze dal prefetto al questore).*

1. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplosive alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti a enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o di revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e per l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda e l'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di

protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

*i)* la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

*l)* la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

*m)* il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

*n)* il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti all'accordo internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, di cui al regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti all'accordo, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti all'accordo, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

*o)* l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergono elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e nelle province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzio-

namento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitativi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico, e successive modificazioni;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o per la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari di polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni in materia di sospensione e di decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico, e successive modificazioni;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni e subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri e di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa e di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità del trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e di concessioni sulle strade, di demolizione o di consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e di controllo delle omologazioni, di destinazione e di uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione e ritiro della patente di guida, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente di guida delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

## ART. 6.

*(Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco).*

1. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

*a)* l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o a trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

*b)* la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni e onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

*c)* l'approvazione del progetto per la costruzione o la rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

*d)* la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

*e)* la determinazione delle Forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

*f)* il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di

cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

#### ART. 7.

*(Trasferimento di competenze dal prefetto al presidente della provincia).*

1. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della

proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, come modificato dall'articolo 4 della presente legge;

c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie particolari, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-*bis*, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e di manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in materia di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico;

l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

*m)* la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

*n)* la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

*o)* i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

*p)* la fissazione della data dell'elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

*q)* l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

*r)* l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendono necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

*s)* la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

*t)* la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

u) le sanzioni amministrative per la mancata o la tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

v) l'istruttoria e l'omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o la conservazione di ripari o di argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e la modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliori igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

bb) la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza

della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

*cc)* l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

*dd)* la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

*ee)* le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

*ff)* il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, le pistole o i bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che ha compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche o esplodenti, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

*gg)* il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

*hh)* il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza e il rilascio della licenza per i direttori e per gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

*ii)* il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o di custo-

dia di proprietà mobiliari e immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o di custodia e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

*ll)* le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e per l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile e l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

*mm)* il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

*nn)* la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

*oo)* il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

*pp)* i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 ago-

sto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di un commissario *ad acta* in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

ss) la nomina di un commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

tt) le competenze previste dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale del Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale del Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi

di grave e urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, e il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave e urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico, e successive modificazioni;

vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ART. 8.

*(Trasferimento di competenza alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).*

1. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 9.

*(Norme di adeguamento).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.

ART. 10.

*(Disposizioni finali).*

1. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale in via, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.

#### ART. 11.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*16PDL0067790\*